Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale di Trapani – Provincia Regionale di Trapani -

* * *

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO N° 17 del 30/06/2021.

Immediata esecutività: SI
Soggetto proponente: RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Oggetto: **"APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021"**

Il Presidente alle ore 10:37 apre la seduta.
Il Presidente legge la proposta iscritta al primo punto all'O.d.g., successivamente da la parola all'Assessore Gentile Antonino che illustra la proposta.
Intervengo vari consiglieri e a seguito di discussione il Presidente procede alla votazione posta al primo punto all'ordine del giorno, ottenendo il seguente risultato:

PRESENZE	ESITO VOTAZIONE	
Presenti: 11 (Lo Iacono, Sammartano, Serra, Ernandez, Armetta, Galuppo, Aloia, Canino, Vaccaro, Bannino e Sinagra)	Favorevoli: 10 (Lo Iacono, Sammartano, Serra, Armetta, Galuppo, Aloia, Canino, Vaccaro, Bannino e Sinagra)	Contrari: 0
Assenti: 1 (Salerno)	Astenuti: 1 (Ernandez)	

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito che precede;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del III° Settore avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021"**

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO l'esito favorevole della superiore votazione;

D E L I B E R A

– **DI APPROVARE** e fare propria la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Finanziario nel testo sopra riportato, che di seguito si intende ripetuto e trascritto **"APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021"**

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.ssa Rosa Damiano

ISOLE EGADI
COMUNE DI FAVIGNANA

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

****

MINUTA DI DELIBERAZIONE adottata dal CONSIGLIO COMUNALE

****

N ___ Data _____

Osservazioni della Ragioneria ai fini delle disponibilità contabili

Tit.___ - Funz. ____ - Serv. ____
Int. _____

Disponibilità €. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
DI RAGIONERIA
(Dott.ssa. Anna SALVO)
_____

PRESIDENTE:

COMPONENTI:

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

Osservazioni della Segreteria

L'ASSESSORE RELATORE
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

TESTO DELLA PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- VISTA la deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Favignana, è costituito e parzialmente operativo l'ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord;

RILEVATO che per poter redigere il PEF l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai gestori del servizio, che per il Comune di Favignana si possono identificare nella società ECONORD S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana, e lo stesso Comune di Favignana che gestisce alcuni servizi in economia nonché l'emissione della bollettazione, la riscossione delle tariffe e i rapporti con l'utenza;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dalla Società ECONORD S.p.A, acquisito agli atti dell'Ente in data 18/03/2021 Prot. 4714;

TENUTO CONTO che il piano finanziario trasmesso dalla ditta ECONORD S.p.A. è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

VISTA la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2021 ad oggetto: "Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 relativo ai servizi svolti direttamente dal Comune in economia" ed i relativi allegati:

a) PEF grezzo del Comune di Favignana;
b) relazione di accompagnamento;
c) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile del III Settore;
d) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile del IV Settore;
e) prospetto di dettaglio acquisti dei servizi di trattamento e smaltimento (CTS) e trattamento e recupero (CTR) dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la predetta deliberazione giuntale n. 48/2021 unitamente ai relativi allegati, nonché la documentazione sopracitata inviata dalla ditta ECONORD S.p.A, è stata trasmessa alla S.R.R. Trapani Provincia Nord per la necessaria validazione del PEF finale ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019;

EFFETTUATA con esito positivo in data 03/05/2021 da parte della S.R.R. Trapani Provincia Nord la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (Prot. 7705 del 03/05/2021);

VISTO il piano finanziario validato dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord corredato dalla relativa relazione illustrativa, nella quale sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'ente territorialmente competente, allegati al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il quale espone un **costo complessivo di € 2.103.944,70**, suddiviso tra **costi fissi € 727.171,61** e **costi variabili € 1.376.773,09**, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario (PEF) validato e la relativa relazione di accompagnamento alla validazione, riportati negli allegati 1) e 2) alla presente proposta di deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 09 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 28, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 32 del medesimo regolamento;

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, differisce al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che al comma 5 ha previsto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2020 di ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14/10/2020 ad oggetto: "*Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 (art. 11 della l. R. N. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali) e modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*".
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2020, con la quale il Comune di Favignana si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020 le tariffe TARI applicate per l'anno 2019, dando atto di determinare e approvare entro il 31/12/2020 il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, provvedendo all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2020 ad oggetto "Determinazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020";

DATO ATTO che a seguito della deroga *ex* art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, come evidenziato nel piano finanziario validato dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord, è emerso un conguaglio complessivo pari ad € 112.989,66 determinato dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, che è stato ripartito in n. 3 rate costanti di €

37.663,22 nelle successive annualità 2021/2023, suddivise nella componente relativa ai costi fissi per € 15.065,29 e nella componente relativa ai costi variabili per € 22.597,93;

VISTO l'art. 106 del decreto legge n. 34/2020 concernente l'istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, per come integrato dall'art. 39 del decreto legge n. 104/2020;

VISTA la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 che riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune, da utilizzare per finanziare agevolazioni TARI;

DATO ATTO che la quota assegnata al Comune di Favignana è pari ad € 146.420,95 e come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle FAQ relative alla compilazione del modello di certificazione previsto dal DM 3 novembre 2020, è possibile il finanziamento del conguaglio previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 con l'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in quanto il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al decreto del 3 novembre 2020;

RITENUTO per quanto sopra di finanziare la prima annualità di conguaglio, pari ad € 37.663,22 utilizzando le somme a disposizione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, riducendo in tal modo i costi da porre a carico dell'utenza, come meglio specificato nel seguente prospetto:

PEF 2021 _ COSTI FISSI E VARIABILI PER DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021

DESCRIZIONE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALE
TOTALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE ESPOSTE NEL PEF	€ 727.171,61	€ 1.376.773,09	**€ 2.103.944,70**
DETRAZIONE DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DET. 2/DRIF/2020	-€ 200.997,00	-€ 538.766,04	**-€ 739.763,04**
RATA ANNUALE CONGUAGLIO PER DEROGA EX ART. 107, C. 5, D.L 18/2020	-€ 15.065,29	-€ 22.597,93	**-€ 37.663,22**
TOTALE	**€ 511.109,32**	**€ 815.409,12**	**€ 1.326.518,44**
	38,53%	61,47%	**100,00%**

RITENUTO, altresì:

- di ripartire i costi fissi e variabili sopra indicati tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio di potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:
  - ✓ 70% a carico delle utenze domestiche
  - ✓ 30% a carico delle utenze non domestiche;
- di applicare i coefficienti *Ka* (coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare) per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche come stabiliti dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (determinati dalla legge in misura fissa), e di determinare i coefficienti *Kb* (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), *Kc* (coefficiente potenziale di produzione), *Kd* (coefficiente di produzione kg/m² anno) per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche nella misura minima prevista, rispettivamente, dalle tabelle 2, 3b, 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 suddivise

tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";
- di stabilire a norma dell'art. 39 del vigente regolamento per la disciplina della TARI, che la misura tariffaria della TARI giornaliera dovuta da coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, é determinata in base alla tariffa annuale della TARI per ogni categoria, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;
- di dare atto che alle tariffe sopra determinate deve applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, nella misura del 5%, così come stabilito dall'art. 38 *bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdurre specifiche riduzioni in favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate e in favore delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria, con restrizioni nell'esercizio dell'attività o che pur non chiuse hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto della limitazione alla libera circolazione delle persone;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 a norma del quale il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal precedente comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 che riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata al Comune di Favignana, per un importo pari a € 146.420,95 (di cui € 54.719,00 quota UD e € 91.702,00 quota UND, come riportato nell'all. 3 – Nota metodologica stima TARI del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021) da utilizzare per finanziare agevolazioni TARI anche nell'anno 2021;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "*Fondo perequativo degli Enti locali*", da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografi e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati, per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

VISTA la nota Prot. 7548 del 25/05/2021 della Regione Siciliana – Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, con la quale comunica il riparto delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli enti locali per l'anno 2021;

RITENUTO di destinare quota parte dei fondi regionali alle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche nella seguente misura: € 91.362,71 a copertura della parte variabile della tariffa e € 20.000,00 per TARI giornaliera;

VISTO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 di istituzione del fondo destinato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle

rispettive attività, il cui importo stimato per il Comune di Favignana è pari ad € 72.857,00 (*cfr.* all. 3 – Nota metodologica stima TARI del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021). Le risorse assegnate e non utilizzate per detta finalità sono recuperate nell'anno 2022 secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012;

RITENUTO, pertanto:

- di destinare le seguenti somme per la riduzione delle tariffe TARI sopra determinate come segue:

descrizione	importo	utenze domestiche	utenze non domestiche
Fondo funzioni fondamentali 2020 *	€ 108.757,73	€ 28.354,70	€ 80.403,03
Fondo perequativo Enti Locali 2021	€ 111.362,71	€ 0,00	€ 111.362,71
Fondo art. 6 D.L. n. 73/2021	€ 72.857,00	€ 0,00	€ 72.857,00
Fondo art. 53 D.L. n. 73/2021	€ 50.638,00	€ 50.638,00	€ 0,00
totale	**€ 343.615,44**	**€ 78.992,70**	**€ 264.622,74**

* importo al netto della rata annuale conguaglio per deroga art. 107, c. 5, D.L. 18/2020

- di riconoscere le seguenti riduzioni / esenzioni, dando atto che la relativa copertura finanziaria è assicurata dalle superiori fonti di finanziamento:
  - ✓ esenzione dalla quota variabile per tutte le categorie di utenze non domestiche;
  - ✓ esenzione dalla tari giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni riconosciute non può essere superiore a € 20.000,00;
  - ✓ riduzione della tassa dovuta, sotto forma di credito in compensazione della parte variabile della tariffa, per i nuclei familiari residenti nel Comune di Favignana composti da 4 o più componenti e che abbiano un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, pari o inferiore a € 8.265,00. Detta riduzione è riconosciuta a seguito della presentazione di apposita istanza su modello messo a disposizione dell'Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 30/09/2021. Nel caso in cui le somme stanziate per tale agevolazione (€ 78.992,70) dovessero risultare insufficienti rispetto alle istanze pervenute, positivamente esitate, la riduzione riconosciuta a favore di ciascun nucleo è parametrata in funzione del valore ISEE.
    Nel caso, invece, le somme stanziate dovessero risultare superiori al totale delle agevolazioni riconosciute per la quota variabile, la somma residua sarà utilizzata come credito in compensazione della parte fissa dovuta dai nuclei con 6 o più componenti, suddivisa proporzionalmente al valore ISEE.

ATTESO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste agli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento comunale TARI, ai sensi dell'art.1 comma 659 della L.147/2013 è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa per quelle previste ai sensi del c. 660 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 41, comma 3 *bis*, del vigente Regolamento TARI con cui sono state fissate le modalità e i termini di versamento limitatamente all'anno 2021 e tenuto conto che sono stati già emessi gli avvisi di pagamento in acconto nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando le tariffe in vigore per l'anno 2020;

STABILITO che le tariffe e le agevolazioni di cui al presente provvedimento verranno applicati per l'intero anno 2021 e conteggiate in sede di saldo/conguaglio. Qualora dall'importo dovuto a saldo dovesse risultare un credito lo stesso sarà compensato con il tributo dell'anno in caso

omesso/parziale pagamento della bolletta di acconto, con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022.

PRECISATO che alla data della presente proposta di deliberazione non sono stati ancora adottati:
- il decreto regionale di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo Perequativo degli enti locali per il 2021;
- i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, per la ripartizione delle somme di cui agli artt. 6 e 53 del citato D.L. n. 73/2021;

DATO ATTO che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che le rispettive autorità adottino i decreti di finanziamento e che costituiranno il Comune di Favignana creditore della correlativa partita di entrata – che le riduzioni vadano riconosciute come previsione regolamentare al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei rispettivi decreti di finanziamento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23/06/2021 di proposta per il Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

RITENUTO di dover acquisire il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a norma del quale le deliberazioni regolamentari devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- l'art. art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, a norma del quale a: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n. 147/2013;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, validato dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 e 2);

3. DI INOLTRARE il Piano Economico Finanziario (PEF) approvato, unitamente ai relativi allegati, alla S.R.R. Trapani Provincia Nord per la successiva trasmissione di competenza all'ARERA, come previsto dall'art. 6 della deliberazione delle stessa autorità;

4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato 3 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. DI APPROVARE le riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche e non domestiche meglio specificate in premessa e le relative condizioni a cui sono subordinate;

6. DI DARE ATTO che con le tariffe e riduzioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

7. DI DARE ATTO, altresì, che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), determinato nella misura del 5%;

8. DI PROVVEDERE ad inviare entro il 14/10/2021 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la deliberazione consiliare mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione entro il 28/10/2021, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011;

9. DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FAVIGNANA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Anna Salvo)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione che precede, vengono espressi dai responsabili dei servizi interessati, per quanto di loro competenza, i prescritti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favignana lì, 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Anna Salvo

Favignana lì, 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA - AMBIENTE
ing. Giuseppe Alcamo

*****

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Favignana lì, 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Anna Salvo

ISOLE EGADI
COMUNE DI FAVIGNANA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)
-SETTORE TERZO-
"Ragioneria – Tributi – Personale"
C.A.P. 91023 – C/C POSTALE 11973914 – COD.FISC. 80003750819 – P. IVA 01137730816
PEC : comune.favignana.tp@pec.it
responsabileterzosettore@comune.favignana.tp.gov.it

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N. 02/2021

Proposta di Deliberazione C.C. di approvazione PEF e tariffe TARI 2021

OGGETTO: Parere del Revisore ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Proposta di delibera C.C. di approvazione PEF e tariffe TARI 2021.

In data odierna **24** del mese di **Giugno** dell'anno **2021**, alle ore 14,30 presso il proprio studio professionale sito in Canicattì (Ag) il dr. **Giovan Racalbuto,** Revisore Unico dei Conti, " Oref – Organo di Revisione Economico – Finanziario " nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del **22.06.2021**, ha proceduto ad esaminare la documentazione trasmessa a mezzo mail in data 23 e 24 Giugno cm, relativa alla ***Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, approvazione Tariffe T.A.R.I per l'anno 2021*** per l'espressione del proprio parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267del 18 Agosto 2000;

L'Organo di Revisione Economico – Finanziario

Considerato quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente;

Richiamato il principio di cui alla **sentenza num. 2022 del 29 luglio 2014 (TAR Puglia),** in base al quale, in tema di tributi locali, non è necessaria l'acquisizione del Parere dell'Organo di Revisione contabile, per le deliberazioni concernenti la determinazione di tariffe e aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione da parte del medesimo Organo, in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL.

PREMESSO

- Che all'Organo di Revisione Economico-Finanziario compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000 co. 1 lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilita' economato provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- L'art. 138 del D. L. 34 del 19 maggio 2020 Decreto Rilancio ha previsto l'allineamento del termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote della TARI con il termine di approvazione del bilancio 2020 al 31 luglio 2020, termine entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico e finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA da cui discendono le relative tariffe;

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

- Il Decreto Legge n. 34/2020 ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 2022 e conseguente il termine di approvazione delle tariffe e le aliquote della TARI;

- Il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede la possibilità per gli enti di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fissando il 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale deve essere determinato e approvato il piano economico e finanziario 2020 secondo la disciplina vigente di ARERA per i Comuni, e che dalle informazioni acquisite presso gli uffici tale termine è stato possibile rispettare in considerazione della validazione del PEF da parte della S.R.R. Trapani Provincia Nord in data 23/12/2020;

- In base all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota quota massima.

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA del 31.10.2019, n. 443/2019/R/rif, rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR) da applicarsi al 1° gennaio 2020 in ragione delle problematiche generate dalla crisi sanitaria COVID-19, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020:

1. Quella ordinaria prevista dalle nuove disposizioni ARERA;

2. Quella ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.L n. 18/2020, che permette ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2020, con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019, così come consentito dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Favignana, è costituito e parzialmente operativo l'ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord;

RILEVATO che per poter redigere il PEF l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare i PEF grezzi trasmessi dai gestori del servizio, che per il Comune di Favignana si possono identificare nella società ECONORD S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana, e lo stesso Comune di Favignana che gestisce alcuni servizi in economia nonché l'emissione della bollettazione, la riscossione delle tariffe e i rapporti con l'utenza;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dalla Società ECONORD S.p.A, acquisito agli atti dell'Ente in data 18/03/2021 Prot. 4714;

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

TENUTO CONTO che il piano finanziario trasmesso dalla ditta ECONORD S.p.A. è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;

VISTA la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2021 ad oggetto: "Determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 relativo ai servizi svolti direttamente dal Comune in economia" ed i relativi allegati:

a) PEF grezzo del Comune di Favignana;
b) relazione di accompagnamento;
c) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile del III Settore;
d) dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile del IV Settore;
e) prospetto di dettaglio acquisti dei servizi di trattamento e smaltimento (CTS) e trattamento e recupero (CTR) dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la predetta deliberazione giuntale n. 48/2021 unitamente ai relativi allegati, nonché la documentazione sopracitata inviata dalla ditta ECONORD S.p.A, è stata trasmessa alla S.R.R. Trapani Provincia Nord per la necessaria validazione del PEF finale ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019;

VISTO l'atto di validazione del PEF finale 2021 da parte della S.R.R. - Trapani Provincia Nord Prot. 7705 del 03/05/2021

VISTA la Relazione di accompagnamento al PEF (Piano Economico Finanziario);

VISTI, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile dell'Area Tecnica Dott. Giuseppe Alcamo e dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Anna Salvo

VISTI:

- l'art. 1, comma1, , della legge 481/1995;

- l'ART 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attivita' di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f); ... "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h) "….verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi….." (lett. i).

RICHIAMATE:

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- La Deliberazione n. 52/2020/rif03 marzo 2020 di ARERA rubricata Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da COVID-19

ESAMINATO il Piano Finanziario che risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

PRESO ATTO dell'**EFFETTUATA** procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo in data 03/05/2021 da parte della S.R.R. Trapani Provincia Nord la, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (Prot. 7705 del 03/05/2021);

VISTO il piano finanziario validato dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord corredato dalla relativa relazione illustrativa, nella quale sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'ente territorialmente competente, allegati al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, il quale espone un costo complessivo di € 2.103.944,70, suddiviso tra costi fissi € 727.171,61 e costi variabili € 1.376.773,09, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 239, comma l lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 09 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 28, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 32 del medesimo regolamento;

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che limitatamente all'anno

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, differisce al 30 giugno 2021 il termine entro il quale i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che al comma 5 ha previsto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2020 di ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 14/10/2020 ad oggetto: "*Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 (art. 11 della l. R. N. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali) e modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*".
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2020, con la quale il Comune di Favignana si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020 le tariffe TARI applicate per l'anno 2019, dando atto di determinare e approvare entro il 31/12/2020 il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, provvedendo all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2020 ad oggetto "Determinazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020";

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

DATO ATTO che a seguito della deroga *ex* art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, come evidenziato nel piano finanziario validato dalla S.R.R. Trapani Provincia Nord, è emerso un conguaglio complessivo pari ad € 112.989,66 determinato dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, che è stato ripartito in n. 3 rate costanti di € 37.663,22 nelle successive annualità 2021/2023, suddivise nella componente relativa ai costi fissi per € 15.065,29 e nella componente relativa ai costi variabili per € 22.597,93;

VISTO l'art. 106 del decreto legge n. 34/2020 concernente l'istituzione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, per come integrato dall'art. 39 del decreto legge n. 104/2020;

VISTA la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 che riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune, da utilizzare per finanziare agevolazioni TARI

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile rilasciati dal responsabile del settore Finanziario

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdurre specifiche riduzioni in favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate e in favore delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria, con restrizioni nell'esercizio dell'attività o che pur non chiuse hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto della limitazione alla libera circolazione delle persone;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 a norma del quale il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal precedente comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "*Fondo perequativo degli Enti locali*", da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografi e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati, per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

VISTA la nota Prot. 7548 del 25/05/2021 della Regione Siciliana – Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, con la quale comunica il riparto delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli enti locali per l'anno 2021;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale destinare:

quota parte dei fondi regionali alle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche nella seguente misura: € 91.362,71 a copertura della parte variabile della tariffa e € 20.000,00 per TARI giornaliera;

il fondo istituito con l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 destinato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, il cui importo stimato per il Comune di Favignana è pari ad € 72.857,00 (*cfr*. all. 3 – Nota metodologica stima TARI del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021). Le risorse assegnate e non utilizzate per detta finalità sono recuperate nell'anno 2022 secondo la procedura di cui all'art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012;

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

RITENUTO, pertanto:

- di destinare le seguenti somme per la riduzione delle tariffe TARI sopra determinate come segue:

descrizione	importo	utenze domestiche	utenze non domestiche
Fondo funzioni fondamentali 2020 *	€ 108.757,73	€ 28.354,70	€ 80.403,03
Fondo perequativo Enti Locali 2021	€ 111.362,71	€ 0,00	€ 111.362,71
Fondo art. 6 D.L. n. 73/2021	€ 72.857,00	€ 0,00	€ 72.857,00
Fondo art. 53 D.L. n. 73/2021	€ 50.638,00	€ 50.638,00	€ 0,00
totale	**€ 343.615,44**	**€ 78.992,70**	**€ 264.622,74**

* importo al netto della rata annuale conguaglio per deroga art. 107, c. 5, D.L. 18/2020

- di riconoscere le seguenti riduzioni / esenzioni, dando atto che la relativa copertura finanziaria è assicurata dalle superiori fonti di finanziamento:
  - ✓ esenzione dalla quota variabile per tutte le categorie di utenze non domestiche;
  - ✓ esenzione dalla tari giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni riconosciute non può essere superiore a € 20.000,00;
  - ✓ riduzione della tassa dovuta, sotto forma di credito in compensazione della parte variabile della tariffa, per i nuclei familiari residenti nel Comune di Favignana composti da 4 o più componenti e che abbiano un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, pari o inferiore a € 8.265,00. Detta riduzione è riconosciuta a seguito della presentazione di apposita istanza su modello messo a disposizione dell'Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 30/09/2021. Nel caso in cui le somme stanziate per tale agevolazione (€ 78.992,70) dovessero risultare insufficienti rispetto alle istanze pervenute, positivamente esitate, la riduzione riconosciuta a favore di ciascun nucleo è parametrata in funzione del valore ISEE.

    Nel caso, invece, le somme stanziate dovessero risultare superiori al totale delle agevolazioni riconosciute per la quota variabile, la somma residua sarà utilizzata come credito in compensazione della parte fissa dovuta dai nuclei con 6 o più componenti, suddivisa proporzionalmente al valore ISEE.

ATTESO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste agli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento comunale TARI, ai sensi dell'art.1 comma 659 della L.147/2013 è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa per quelle previste ai sensi del c. 660 dello stesso articolo;

Tutto ciò premesso e considerato,

limitatamente alle proprie competenze **PRENDE ATTO** di quando sopra rappresentato anche dalla **sentenza num. 2022 del 29 luglio 2014 (TAR Puglia),** ai sensi dell'art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, in relazione sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.**

Copia del presente verbale deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Dirigente dell'Area tecnica ed al Dirigente del Settore Finanziario.

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore **15.00** previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro/raccoglitore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Giovan Racalbuto

Comune di Favignana - TP Prot. n 0012075 del 25-06-2021 in arrivo

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	G	103.547,63	0,00	103.547,63
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	G	0,00	120.853,24	120.853,24
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	G	0,00	128.301,82	128.301,82
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	G	844.726,43	0,00	844.726,43
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing **b**	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing **b(AR)**	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	54.787,78	54.787,78
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	0,00	46.021,73	46.021,73
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	75.294,86	75.294,86
Coefficiente di gradualità **(1+γ)**	E	0,23	0,23	
Numero di rate **r**	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	0,00	16.941,34	16.941,34
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		145.826,43	145.826,43
$\sum TV_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile**	C	948.274,06	365.901,11	1.314.175,16
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	G	255.441,95	0,00	255.441,95
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	G	4.489,23	24.659,33	29.148,56
Costi generali di gestione **CGG**	G	182.207,16	11.855,57	194.062,73
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	475,65	0,00	475,65
Costi comuni **CC**	C	187.172,04	36.514,90	223.686,93
Ammortamenti **Amm**	G	103.216,46	0,00	103.216,46
Accantonamenti **Acc**	G	2.691,95	49.474,18	52.166,13
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	2.691,95	49.474,18	52.166,13
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto **R**	G	60.278,41	0,00	60.278,41
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale **CK**	C	166.186,83	49.474,18	215.661,01
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0,00	68.114,94	68.114,94
Coefficiente di gradualità **(1+γ)**	C	0,23	0,23	0,00
Numero di rate **r**	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	0,00	15.325,86	15.325,86
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.990,58	1.990,58
$\sum TF_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse**	C	608.800,81	103.305,51	712.106,32
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	1.557.074,87	469.206,62	2.026.281,49
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		8.766,04	739.763,04
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\ 2021}$	E	0,00	40.000,00	40.000,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV\ ,2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate **r'**	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	52.095,43	15.698,36	67.793,79
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	17.365,14	5.232,79	22.597,93
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	0	
$\sum TV_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)**	C	965.639,20	411.133,90	1.376.773,09
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\ 2021}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	34.730,29	10.465,58	45.195,87
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	11.576,76	3.488,53	15.065,29
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	0	0
$\sum TF_a$ **totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)**	C	620.377,58	106.794,04	727.171,61
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ **(ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)**	C	1.586.016,78	517.927,93	2.103.944,71
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			72%
q_{a-2} kg	G			2.930,63
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G			68,93
fabbisogno standard €cent/kg	E			28,10
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,23	-0,23	-0,23
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,10	-0,10	-0,10
Totale γ	C	-0,78	-0,78	-0,78
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,23	0,23	0,23
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
(1+ρ)	C			1,02
$\sum T_a$	C			2.103.944,71
$\sum TV_{a-1}$	E			1.400.185,00
$\sum TF_{a-1}$	E			732.947,00
$\sum T_{a-1}$	C			2.133.132,00
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			0,99
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**	C			2.103.944,71
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			1.376.773,09
Riclassifica TF_a	E			727.171,61
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			73.679,00

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a $RCND_{TV}$)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	57.883,82	17.442,62	75.326,44

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

Relazione di accompagnamento alla validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2021

Comune di Favignana

SOMMARIO

Sommario

1. Premessa 3
2. Oggetto di valutazione 4
3. Attività preodromica alla redazione del presente documento 7
4. Valutazione del PEF "grezzo" 7
5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità 7
6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento 8
6.1 Attività di validazione svolta 8
6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 9
6.3 Costi operativi incentivanti 9
6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 9
6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 9
6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 10
6.7 Scelta degli ulteriori parametri 12
7. Valutazione di ulteriori elementi 12
8. Conclusioni 12

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

1. Premessa

Rimanendo nello stretto perimetro delle finalità del presente elaborato, occorre rilevare come, ad oggi, il combinato disposto tra il risultato della evoluzione normativa regionale in materia, e l'organizzazione territoriale su scala regionale della programmazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, ci restituisce un "modello" per nulla "integrato" ai sensi dei riferimenti normativi nazionali (D.lgs. 152/06) e, conseguentemente, della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Rispetto, infatti, a quanto contenuto all'art.1 (Ambito di applicazione) della deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021, nel territorio della Regione siciliana, di fatto, non sussiste un ciclo di gestione "integrata" dei rifiuti; la legislazione regionale ha istituito nel tempo una "articolazione" istituzionale intermedia che ha di fatto parcellizzato il ciclo stesso. Prova ne sia anche il regime emergenziale che, tra l'altro, a livello centrale regionale, ha sovrainteso in questi anni alla gestione dei rifiuti. Si riscontrano, poi, differenti soggetti-attori in campo - dagli enti pubblici locali (Comuni) ai singoli o consorziati operatori economici (trattamento, recupero, smaltimento-discariche)-: a tal punto che ci si trova spesso costretti ad operare (alle volte in regime di "emergenza") con una non ben distinta differenziazione (se non sovrapposizione) di ruoli tra diversi "enti" di governance del sistema rifiuti stesso.

Con la Direttiva prot. n. 10655 del 12 marzo, vista la particolarità del "sistema" Sicilia, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è intervenuto introducendo specifiche procedure organizzative al fine di uniformare, a livello regionale, tempistiche e modalità di attuazione delle procedure di cui all'art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019, attribuendo alle SS.RR.RR. anche compiti di supporto oltre che per la validazione dei dati del PEF redatti dai Comuni, in quanto le stesse SS.RR.RR., come specificato nella Delibera 57/2020 dell'ARERA, possono in sintesi individuarsi come Ente terzo rispetto alla gestione del servizio.

Il presente documento, in attuazione dell'art. 6 della Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, illustra l'attività di verifica svolta sui dati e sulle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF, in riferimento alla loro completezza, coerenza e congruità.

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 2021 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2019. L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

2. Oggetto di valutazione

Al fine di valutare la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF sono stati analizzati i documenti di seguito indicati:

- PEF grezzo;
- dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione di accompagnamento al PEF dei gestori, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti.

In particolare, la verifica dei dati concerne:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti.

Schematizzando la procedura possiamo evidenziare le azioni attuate per arrivare alla validazione del PEF 2021:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	*La coerenza degli elementi di costo*	- Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestore mediante template strutturati

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

	riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	- Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati - Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi - Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita - Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B	*Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)*	- Rispetto generale della metodologia di calcolo - Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017 - Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro - Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative - Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti), ove previsti - Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri - Determinazione dei conguagli - Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie - Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione - Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19 - Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19 - Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente - Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento - Risparto delle tempistiche di validazione

C	*Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)*	- Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore - Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2021 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto con costi storici 2019 inflazionati in coerenza all'MTR - Analisi puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2021 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2021) e relativo confronto con benefici storici 2019 inflazionati in coerenza all'MTR - In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
D	*Altre verifiche*	- Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il bilancio totale - Evidenza dei criteri di semplificazione adottati - Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti - Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

3. Attività propedeutica alla redazione del presente documento

Documenti analizzati	
PEF grezzo dei soggetti gestori	X
Relazione d'accompagnamento soggetti gestori	X
Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000 di	X
PEF grezzo del Comune	X
Altri dati contabili/gestionali per il Comune	
Dichiarazione di veridicità ai sensi del d.P.R. 445/2000 del Comune	X

4. Valutazione del PEF "grezzo"

Il PEF grezzo del soggetto gestore della Raccolta e Trasporto nonché delle attività di spazzamento, è stato redatto in base allo schema di cui all'appendice 1 della delibera 443. La comunicazione dei costi sostenuti è stata inviata in formato pdf non modificabile. I valori esposti sono stati accompagnati da dichiarazione di veridicità di cui al paragrafo seguente, allegata alla presente relazione.

Il PEF grezzo del soggetto gestore Comune è stato redatto in base allo schema di cui all'appendice 1 della delibera 443. Il documento è stato prodotto in formato pdf. I valori esposti nel documento sono corredati da dichiarazione di veridicità redatto secondo lo schema dell'appendice 3 allegata alla delibera 443/2019. Il documento è allegato alla presente relazione.

5. Valutazione della Dichiarazione di Veridicità

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi del soggetto gestore, è conforme alle norme vigenti; in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.

La dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi dal gestore Comune è conforme alle norme vigenti; in particolare, la stessa, redatta sulla base del d.P.R. 445/2000 come indicato dal art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, attesta la veridicità e la completezza dei dati trasmessi.
I documenti sono allegati alla presente relazione.

6. Valutazione della Relazione di Accompagnamento

6.1 Attività di validazione svolta

L'analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal soggetto gestore consiste dei seguenti punti:

- 1 – Premessa:
  in questo paragrafo il gestore sinteticamente descrive il contenuto e le finalità della relazione.
- 2 – Perimetro di gestione/affidamento e servizi forniti:
  in questo paragrafo il gestore illustra le attività svolte presso il Comune; in particolare definisce le strutture organizzative, la modalità di esecuzione dei servizi, oltre che una relazione sul trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- 3 – Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento:
  in questo paragrafo il gestore descrive specificamente i dati economici, patrimoniali, tecnici e di qualità dei servizi, fonti di finanziamento, risultati conseguiti nella RD, driver utilizzati e riporta il la struttura del piano finanziario 2021.

L'analisi della relazione di accompagnamento prodotta dal gestore Comune è stata redatta in base al modello fornito dall'appendice 2 della delibera 443/2019/R/rif, in particolare l'Ente ha provveduto a compilare la parte di competenza del gestore, così come stabilito da ARERA (primi tre punti dell'indice dell'appendice 2) corredando la relazione con i seguenti allegati:

Allegato 1 – Appendice 1 "PEF Grezzo del Comune";
Allegato 2 – Appendice 3 "Dichiarazione di veridicità";
Allegato 3 – Costi Conto Economico Anno 2019.

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

6.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR ed in coerenza con quanto esposto nella relazione di accompagnamento, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

rpi_a = 1,7 %

X_a = 0,1 %

QL_a = 0 %

PG_a = 0 %

C-19 = 0 %

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR la crescita delle entrate tariffarie per il 2021 non può superare € 2.103.944,71. Il Comune non ha superato il limite alla crescita annuale.

6.3 Costi operativi incentivanti

Non sono stati inseriti costi operativi incentivanti.

6.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

La valutazione del limite annuale di crescita non ha evidenziato il superamento del limite di crescita annuale.

6.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

In questa sezione sono stati verificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della gradualità di attribuzione del conguaglio. Secondo l'articolo 16 del MTR, in ciascun anno a = {2020, 2021} l'ETC dovrà determinare i conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ precedentemente calcolate, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$. La scelta effettuata dall'ETC è riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto dei seguenti vincoli:

- massimizzazione delle entrate per il Comune a copertura dei costi 2021;
- rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Art. 16 - Gradualità				
Coefficiente 2020	Min.	Scelta 2020	Max	
$\gamma_{1,a}$	-0.45	-0.45	-0.30	*$\gamma 1,a$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;*
$\gamma_{2,a}$	-0.3	-0.225	-0.15	*$\gamma 2,a$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;*
$\gamma_{3,a}$	-0.15	0.10	-0.05	*$\gamma 3,a$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi*

La scelta è stata effettuata nel rispetto dell'art. 15 della deliberazione 443/2019/R/rif, alla luce da un lato dall'ottenimento dei risultati in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$), dall'altro su una valutazione, dalle informazioni in possesso, delle azioni poste in essere dai gestori in particolare nei confronti delle utenze del servizio.

6.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

In questa sezione l'ETC descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing (fattore di sharing b e coefficiente ω) dei proventi, al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Fattore di sharing b *= riguarda le categorie di ricavo:*

- *derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;*
- *componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;*
- *derivanti dai corrispettivi CONAI.*

Coefficiente ω *= correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (introdotto per tener conto della diversa natura dei ricavi dalla vendita nel mercato rispetto ai corrispettivi del CONAI)*

L'ETC determina in autonomia i fattori di sharing all'interno di range prestabiliti dall'Autorità, introdotti dal MTR.

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

	VALORI MINIMI DEL RANGE AMMESSO PER I FATTORI DI SHARING	VALORI MASSIMI DEL RANGE AMMESSO PER I FATTORI DI SHARING
FATTORE DI SHARING *b*	*massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti*	*minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti*
	minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	*massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio*

La scelta effettuata dall'Ente è riportata nella tabella sottostante. Essa è stata effettuata nel rispetto dei seguenti vincoli:

- massimizzazione delle entrate per il Comune a copertura dei costi 2021;
- rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

I ricavi sono da imputarsi esclusivamente a quelli dal sistema Conai e, come da contratto di appalto, attribuibili al solo Comune.

I ricavi, pertanto, sono stati inseriti nel PEF mediati dai fattori di sharing b (posto uguale a 0,6) e ω (posto pari a 0,4).

Il valore dei ricavi in argomento ammontano a complessivi € 54.787,78 di cui € 46.021,73, sulla scorta dei parametri su enunciati, è posto specificatamente come Ricavo da corrispettivo Conai, mentre la parte rimanente pari a € 8.766,05, è riportata tra le detrazioni da applicare ai sensi del comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020.

Fattori di Sharing	Min	Scelta 2020	Max	
b [0,3 - 0,6]	0,3	0,6	0,6	è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ;0,6];
$b(1+\omega a)$ [0,33 - 0,84]	0,33	0,84	0,84	b $(1+\omega a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1, a e γ 2, a di cui al comma 16.2; ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 ;0,4];
r [1 - 4]	1	1	4	r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, fino a un massimo di 4.

6.7 Scelta degli ulteriori parametri

Nella redazione del Piano Finanziario non sono stati utilizzati ulteriori parametri.

7. Valutazione di ulteriori elementi

L'ETC non ha richiesto ulteriori elementi.

8. Conclusioni

In osservanza dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, è stata verificata tutta la documentazione prodotta dal soggetto gestore oltre a quanto prodotto dal Comune e la stessa risulta conforme a normativa.

In particolare, i dati e le informazioni trasmesse, necessari alla elaborazione del P.E.F. risultano complete, coerenti e congrue.

I costi dei gestori sono stati ricostruiti nella modellizzazione attraverso l'utilizzo dei dati trasmessi nel P.E.F. grezzi e storicamente attraverso i piani economici degli anni precedenti.

Erice, 03/05/2021

S.R.R. Trapani Provincia Nord
Il Funzionario Incaricato

Comune di Favignana - TP Prot. n 0007705 del 03-05-2021 in arrivo

	Input dati (Ciclo integrato RU)	Ambito tariffario di: Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	[illegible]	0,00	[illegible]
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	0,00	[illegible]	[illegible]
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	0,00	[illegible]	[illegible]
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	[illegible]	0,00	[illegible]
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - $COI^{EXP}_{TV,a}$	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing - b	E	[illegible]	[illegible]	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR_{CONAI}	G	0,00	[illegible]	[illegible]
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	[illegible]	[illegible]	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - $b(1+ω)AR_{CONAI}$	E	0,00	[illegible]	[illegible]
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{TV}	E/G	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Coefficiente di gradualità - (1+γ)	E	[illegible]	[illegible]	
Numero di rate - r	E	[illegible]	[illegible]	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili rateizzata - $(1+γ)RC_{TV}/r$	E	0,00	[illegible]	[illegible]
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		[illegible]	[illegible]
$∑TV_a$ - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	[illegible]	0,00	[illegible]
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Costi generali di gestione - CGG	G	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	[illegible]	0,00	0,00
Altri costi - CO_{AL}	G	[illegible]	0,00	[illegible]
Costi comuni - CC	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ammortamenti - Amm	G	[illegible]	0,00	[illegible]
Accantonamenti - Acc	G	[illegible]	[illegible]	[illegible]
di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
di cui per crediti	G	[illegible]	[illegible]	[illegible]
di cui per rischi, nella misura massima ammessa dalle normative fiscali	G	0,00	0,00	0,00
di cui altri accantonamenti	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	[illegible]	0,00	[illegible]
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale - CK	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - $COI^{EXP}_{TF,a}$	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{TF}	E/G	0,00	[illegible]	[illegible]
Coefficiente di gradualità - (1+γ)	E	[illegible]	[illegible]	0,00
Numero di rate - r	E	[illegible]	[illegible]	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi rateizzata - $(1+γ)RC_{TF}/r$	E	0,00	[illegible]	[illegible]
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		[illegible]	[illegible]
$∑TF_a$ - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Deroga di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/rif	E			0,00
$∑T_a = ∑TV_a + ∑TF_a$	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		[illegible]	[illegible]

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/rif, 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif

[Rows of this section and the following sections (Grandezze fisico-tecniche, Coefficiente di gradualità, Verifica del limite di crescita, Riclassificazione dei costi fissi e variabili, Attività esterne Ciclo integrato RU, Rimodulazione delle componenti a conguaglio) are illegible in the scan.]

COMUNE DI FAVIGNANA - PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/06/2021

Descrizione	*N° componenti*	*Categoria*	*Importo parte fissa €/m²*	*Importo parte variabile €/utenza*	*% riduzione su P.F. e P.V. (art. 36 Regolamento TARI)*
ABITAZIONE PRINCIPALE	1	31A D 01	1,1941	62,4975	30%
ABITAZIONE PRINCIPALE	2	31A D 02	1,4010	145,8275	
ABITAZIONE PRINCIPALE	3	31A D 03	1,5921	187,4925	
ABITAZIONE PRINCIPALE	4	31A D 04	1,7195	229,1575	
ABITAZIONE PRINCIPALE	5	31A D 05	1,7672	302,0712	
ABITAZIONE PRINCIPALE	6	31A D 06	1,7513	354,1525	
PERTINENZA (C2/C6/C7)	1	32 D 01	1,1941	0,0000	
PERTINENZA (C2/C6/C7)	2	32 D 02	1,4010	0,0000	
PERTINENZA (C2/C6/C7)	3	32 D 03	1,5921	0,0000	
PERTINENZA (C2/C6/C7)	4	32 D 04	1,7195	0,0000	
PERTINENZA (C2/C6/C7)	5	32 D 05	1,7672	0,0000	
PERTINENZA (C2/C6/C7)	6	32 D 06	1,7513	0,0000	
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE RESIDENTI	1	33A D 01	1,1941	62,4975	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE RESIDENTI	2	33A D 02	1,4010	145,8275	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE RESIDENTI	3	33A D 03	1,5921	187,4925	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE RESIDENTI	4	33A D 04	1,7195	229,1575	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE RESIDENTI	5	33A D 05	1,7672	302,0712	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE RESIDENTI	6	33A D 06	1,7513	354,1525	30%
PERTINENZA IMMOBILE A DISP.RESIDENTI.	1	32A D 01	1,1941	0,0000	30%
PERTINENZA IMMOBILE A DISP.RESIDENTI.	2	32A D 02	1,4010	0,0000	30%
PERTINENZA IMMOBILE A DISP.RESIDENTI.	3	32A D 03	1,5921	0,0000	30%
PERTINENZA IMMOBILE A DISP.RESIDENTI.	4	32A D 04	1,7195	0,0000	30%
PERTINENZA IMMOBILE A DISP.RESIDENTI.	5	32A D 05	1,7672	0,0000	30%
PERTINENZA IMMOBILE A DISP.RESIDENTI.	6	32A D 06	1,7513	0,0000	30%

COMUNE DI FAVIGNANA - PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/06/2021

Descrizione	*N° componenti*	*Categoria*	*Importo parte fissa €/m²*	*Importo parte variabile €/utenza*	*% riduzione su P.F. e P.V. (art. 36 Regolamento TARI)*
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE NON RESIDENTI	1	33C D 01	1,1941	62,4975	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE NON RESIDENTI	2	33C D 02	1,4010	145,8275	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE NON RESIDENTI	3	33C D 03	1,5921	187,4925	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE NON RESIDENTI	4	33C D 04	1,7195	229,1575	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE NON RESIDENTI	5	33C D 05	1,7672	302,0712	30%
RIDUZIONE IMMOBILE USO STAGIONALE NON RESIDENTI	6	33C D 06	1,7513	354,1525	30%
PERTINENZE IMM.A DISPOSIZIONE_NON RESIDENTI	1	32B D 01	1,1941	0,0000	30%
PERTINENZE IMM.A DISPOSIZIONE_NON RESIDENTI	2	32B D 02	1,4010	0,0000	30%
PERTINENZE IMM.A DISPOSIZIONE_NON RESIDENTI	3	32B D 03	1,5921	0,0000	30%
PERTINENZE IMM.A DISPOSIZIONE_NON RESIDENTI	4	32B D 04	1,7195	0,0000	30%
PERTINENZE IMM.A DISPOSIZIONE_NON RESIDENTI	5	32B D 05	1,7672	0,0000	30%
PERTINENZE IMM.A DISPOSIZIONE_NON RESIDENTI	6	32B D 06	1,7513	0,0000	30%
RID. RESID. ESTERO > 6 MESI	1	33B D 01	1,1941	62,4975	30%
RID. RESID. ESTERO > 6 MESI	2	33B D 02	1,4010	145,8275	30%
RID. RESID. ESTERO > 6 MESI	3	33B D 03	1,5921	187,4925	30%
RID. RESID. ESTERO > 6 MESI	4	33B D 04	1,7195	229,1575	30%
RID. RESID. ESTERO > 6 MESI	5	33B D 05	1,7672	302,0712	30%
RID. RESID. ESTERO > 6 MESI	6	33B D 06	1,7513	354,1525	30%
FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO	1	31C D 01	1,1941	62,4975	30%
FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO	2	31C D 02	1,4010	145,8275	30%
FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO	3	31C D 03	1,5921	187,4925	30%
FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO	4	31C D 04	1,7195	229,1575	30%
FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO	5	31C D 05	1,7672	302,0712	30%
FABBRICATO RURALE AD USO ABITATIVO	6	31C D 06	1,7513	354,1525	30%

COMUNE DI FAVIGNANA - PROSPETTO TARIFFE TARI ANNO 2021
UTENZE NON DOMESTICHE
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/06/2021

Descrizione	*Categoria*	*Importo parte fissa €/m²*	*Importo parte variabile €/m²*
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,5669	0,8476
CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI	02 N	0,8602	1,2781
STABILIMENTI BALNEARI	03 N	1,2903	1,9355
PONTILI,SPECCHI ACQUEI,AREE IN CONCESS.DEMAN.E NON	03A N	1,2903	1,9355
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	04 N	0,6647	0,9911
ALBERGHI CON RISTORANTE	05 N	1,9746	2,9733
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	06 N	1,6618	2,5061
CASE DI CURA O RIPOSO	07 N	1,7400	2,6029
UFFICI AGENZIE	08 N	1,7595	2,6329
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	09 N	0,8602	1,3014
NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA ECC..	10 N	1,8377	2,7497
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	11 N	1,9941	2,9966
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	12 N	1,5249	2,2858
CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	13 N	1,7790	2,6629
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14 N	0,8016	1,2080
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15 N	1,3099	1,9722
RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	16 N	10,8307	16,2645
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	17 N	8,5629	12,8474
SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	18 N	1,1142	1,6685
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	19 N	4,1837	6,2736
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI E PIANTE	20 N	0,6647	1,0011
DISCOTECHE-NIGHT CLUB	21 N	1,9941	2,9866

RIDUZIONI:

Le tariffe sopraindicate sono ridotte del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, per i locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente (art. 37 del Regolamento TARI)